AG 367

" Disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali"

Audizione Camera dei Deputati

28 gennaio 2026

X Commissione

(Attività produttive, commercio e turismo)

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP

Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana, costituiscono il coordinamento

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP

rappresentano unitariamente il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL;** associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

http://www.alleanzacooperative.it *https://www.agci.it* *http://www.confcooperative.it* *http://www.legacoop.coop*

INDICE

1. PREMESSA 2
2. OBIETTIVI E CRITERI DI ATTUAZIONE 3
3. ANALISI DI DETTAGLIO E PROPOSTE EMENDATIVE 3
4. CONCLUSIONI 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali (Attuazione Regolamento UE 2023/2411)

1. Premessa

Il provvedimento in esame riveste particolare rilievo per il sistema produttivo nazionale e, in modo specifico, per il sistema cooperativo, che opera in numerosi comparti artigianali e industriali caratterizzati da un forte legame con i territori, da tradizioni produttive consolidate e da un'elevata incidenza di micro e piccole imprese aggregate in forma cooperativa. Il **Regolamento (UE) 2023/2411** introduce, per la prima volta, un sistema unitario di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, colmando una lacuna storica nel quadro della tutela delle denominazioni di origine a livello unionale. Pur trattandosi di un regolamento direttamente applicabile, lo stesso demanda agli Stati membri la definizione di profili attuativi fondamentali, tra cui l'individuazione delle autorità competenti, le procedure amministrative, i sistemi di controllo e il regime sanzionatorio.

Lo schema di decreto legislativo si inserisce pertanto in un ambito di competenza nazionale essenziale per garantire l'effettività della tutela prevista dal diritto dell'unione.

AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP esprimono una valutazione complessivamente positiva dell'impianto dello schema di decreto legislativo, ritenendolo coerente con il Regolamento UE e con i principi consolidati nel settore agroalimentare, nonché ben coordinato con il Codice della proprietà industriale (d.lgs. N. 30/2005)

2. Obiettivi e criteri di attuazione

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni, si intendono richiamare alcuni principi trasversali che dovrebbero guidare l'attuazione della norma:

a) **Proporzionalità e semplificazione amministrativa**: le procedure non devono essere eccessivamente onerose, per non limitare l'accesso allo strumento da parte delle micro e piccole imprese cooperative.

b) **Valorizzazione delle forme aggregative:** è necessario riconoscere il ruolo centrale delle cooperative quali soggetti legittimati alla promozione, gestione e tutela delle IG.

c) **Presidio dei mercati digitali:** occorre un sistema di controlli strutturato che tuteli le IG anche nell'e-commerce, dove il rischio di contraffazione ed evocazione ingannevole è elevato.

Nonostante la valutazione generale positiva, dall'analisi puntuale del testo emergono alcune criticità operative e rischi di incertezza giuridica che rischiano di depotenziare l'efficacia della riforma.
Si sottopongono, pertanto, all'attenzione della Commissione le seguenti osservazioni e proposte di modifica specifiche.

3. Analisi di dettaglio e proposte emendative

a) Tempi di transizione e Registrazione dei Nomi esistenti (Art. 16)

L'articolo 16 disciplina la procedura per i "nomi esistenti" (produzioni già protette a livello locale). Il comma 1 fissa un termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto per la richiesta di passaggio al sistema europeo. Tale termine potrebbe risultare eccessivamente ristretto. Le procedure interne di associazioni e consorzi richiedono tempi tecnici per le deliberazioni assembleari e l'adeguamento dei disciplinari agli standard UE. Il rischio è che denominazioni storiche decadano prima di ottenere la tutela europea. **A tal fine, si propone di emendare** l'art. 16, comma 1, **estendendo il termine, ad esempio da 90 a 180 giorni**. Questo garantirebbe una transizione ordinata senza pregiudicare la celerità dell'iter.

b) Coordinamento con il Codice della proprietà industriale (Artt. 20-22)

Si ravvisa un rischio di incertezza giuridica riguardo al coordinamento con la disciplina delle Pratiche Commerciali Scorrette (Codice del Consumo), di competenza dell'AGCM. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE stabilisce che il cumulo di sanzioni per lo stesso fatto (*ne bis in idem*) richiede un coordinamento chiaro. Attualmente, un'impresa rischia una tripla sanzione per la

stessa irregolarità (penale, amministrativa del MIMIT/Prefetto, e amministrativa dell'AGCM).
L'antinomia normativa si manifesta qualora un operatore economico immetta nel mercato prodotti non disciplinati dal regolamento UE, apponendo tuttavia sulla confezione diciture, segni distintivi o materiali pubblicitari evocativi — quali ad esempio riferimenti a "metodi tradizionali" o "qualità certificata" associati a un territorio — idonei a generare nel consumatore medio il fallace convincimento circa l'apocrifa sussistenza di un'Indicazione Geografica Protetta.
Tale condotta materiale integra perfettamente la fattispecie sanzionatoria tipizzata all'articolo 22, comma 5, dello schema di decreto, **che punisce l'induzione in errore circa l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro, irrogata dall'organo camerale su accertamento della polizia amministrativa**. Contestualmente, la medesima azione realizza gli estremi della pratica commerciale ingannevole ai sensi del Codice del Consumo (art. 21 del d.lgs. 206/2005), esponendo l'operatore al concorrente potere sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la cui competenza è espressamente fatta salva dall'articolo 20, comma 2, del medesimo schema di decreto.
La criticità sistemica risiede nell'insufficienza della clausola di riserva prevista nell'incipit dell'articolo 22, la quale, limitandosi alla formula di stile "salvo che il fatto costituisca reato", risolve il concorso apparente di norme esclusivamente sul versante penale, omettendo di disciplinare il concorso tra sanzioni amministrative eterogenee; ne discende che, in assenza di un meccanismo di coordinamento procedurale o di una specifica clausola di specialità che regoli il rapporto tra la disciplina speciale delle IG e quella generale sulle pratiche scorrette, il soggetto agente si trova esposto al concreto rischio di una duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto storico, in potenziale contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale di matrice eurounitaria.

c) **Protezione nazionale temporanea e Etichettatura (Art. 15)**

L'art. 15, comma 5 impone l'uso della dicitura "indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea" vietando l'uso dell'acronimo "IGP". Questa previsione onera le imprese di costi ingenti per creare imballaggi "provvisori" che dovranno essere distrutti una volta ottenuta la registrazione UE definitiva.
A tal fine, si suggerisce di prevedere la possibilità di utilizzare un logo nazionale transitorio semplificato o consentire l'uso di **adesivi/sovrapposizioni temporanee** sulle etichette esistenti, per evitare sprechi e costi insostenibili per le PMI.

d) **Governance (Art. 24)**

L'articolo 24 rimanda all'art. 45 del Regolamento UE per la struttura delle associazioni di produttori.
Ciò premesso, si chiede che nei decreti attuativi venga specificato che i "Gruppi di

Produttori" debbano adottare statuti ispirati al **principio della "porta aperta" e del voto democratico** (una testa, un voto), tipici della cooperazione. Ciò è essenziale per evitare che le nuove IGP vengano monopolizzate da pochi grandi attori industriali a discapito del tessuto artigianale diffuso.

4. Conclusioni

AGCI, Confcooperative e Legacoop ritengono che l'Atto del Governo n. 367 costituisca un passaggio normativo di grande importanza per il rafforzamento della tutela delle produzioni artigianali e industriali italiane.
Si auspica, pertanto, che nel parere parlamentare possano essere accolte le proposte emendative sopra esposte, volte a garantire l'effettiva applicabilità della disciplina e la piena sostenibilità economica per le imprese.